



Ai titolari di un libretto di fogli di viaggio per il trasporto occasionale di viaggiatori in autobus a destinazione di o a partire da un Paese dell'Unione europea (UE) o dell'AELS

Foglio informativo

1. Le imprese di trasporto svizzere che effettuano trasporti occasionali di viaggiatori a bordo di veicoli stradali costruiti ed equipaggiati per accogliere più di nove persone, compreso il conducente, a destinazione di, a partire da o in transito sul territorio dell'Unione europea (UE)¹ o dell'AELS² sono soggette alle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (ATT) e della Convenzione del 4 gennaio 1960⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001.

2. I cosiddetti «servizi occasionali» sono servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore medesimo.

Negli altri casi si applicano le disposizioni di cui alla pagina 2 del libretto di fogli di viaggio.

3. Il libretto di fogli di viaggio è rilasciato a nome dell'impresa, è personale e non trasferibile.

4. Il foglio di viaggio deve essere compilato in duplice copia a caratteri leggibili e con inchiostro indelebile dall'impresa o dal conducente prima dell'inizio di ciascun servizio. Esso è valido per tutto il percorso.

5. L'originale del foglio di viaggio deve rimanere a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato rilasciato. La copia del foglio di viaggio rimane presso l'impresa.

¹ Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

² Liechtenstein, Norvegia, Islanda

³ RS 0.740.72

⁴ RS 0.632.31



6. Il vettore è responsabile della tenuta regolare dei fogli di viaggio.

Nell'ambito di un servizio occasionale, il foglio di viaggio autorizza il suo titolare ad effettuare escursioni locali in uno Stato dell'UE o dell'AELS.


Queste escursioni, destinate ai viaggiatori trasportati in precedenza dalla medesima impresa nell'ambito di un servizio occasionale, devono essere effettuate con il medesimo veicolo o con un veicolo della stessa impresa o gruppo di imprese.

Prima della partenza del veicolo, le escursioni locali devono essere iscritte nel foglio di viaggio per la rispettiva escursione. L'originale del foglio di viaggio deve rimanere a bordo del veicolo durante tutta la durata dell'escursione.

7. Il foglio di viaggio e la licenza devono essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
8. Sono vietati i trasporti effettuati esclusivamente tra due Stati dell'UE o dell'AELS (p. es. da Stoccarda ad Amsterdam) o all'interno di uno Stato UE o AELS (p. es. da Stoccarda a Colonia).
9. Per i servizi occasionali a destinazione di Stati non appartenenti all'UE o all'AELS (p. es. dalla Svizzera alla Serbia), occorre utilizzare il foglio di viaggio ASOR ottenibile presso l'ASTAG. Questo foglio è valido anche per il transito in Stati UE o AELS.

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti



Regula Herrmann
Caposezione Accesso al mercato